

Costituzione della Repubblica

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 dicembre 1947, n. 298

Costituzione della Repubblica Italiana approvata dall' Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947

PARTE PRIMA. Diritti e doveri dei cittadini - TITOLO TERZO. Rapporti economici

Articolo 36

Diritti dei lavoratori

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [c.c. 2099 ss.].

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [c.c. 2107 ss.].

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [c.c. 2109].